

Montebelluna, 9 febbraio 2022

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

ANGELA BRUNO  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA  
DOTT. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA CUSTOMER SERVICE**

MICHELA FENU  
AREA CUSTOMER SERVICE

**AREA SERVIZI**

MARIKA BOLZONELLO  
AREA SERVIZI

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

**D.L. n. 4/2022 "DECRETO SOSTEGNI – TER"**

Gentili Clienti,

a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022 c.d. "Decreto Sostegni-Ter" proponiamo una sintesi dei principali contributi / crediti d'imposta previsti nel decreto.

Si informa che per i contenuti e le modalità di applicazione di alcune disposizioni si devono attendere i provvedimenti attuativi o l'apertura dei canali web dell'Agenzia delle Entrate.

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019. Lo Studio sta verificando i requisiti per i potenziali aderenti a tali contributi e provvederà ad informare direttamente a stretto giro sulle varie possibilità di adesione.

**Soggetti beneficiari**

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.

| Codice ATECO | Attività economica   |
|--------------|--|
| 47.19.10     | Grandi magazzini   |
| 47.19.20     | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
| 47.19.90     | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari   |
| 47.30.00     | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  |
| 47.43.00     | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati   |
| 47.51.10     | Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa   |
| 47.51.20     | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria  |
| 47.52.10     | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  |
| 47.52.20     | Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari   |
| 47.52.30     | Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle   |
| 47.52.40     | Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio   |
| 47.53.11     | Commercio al dettaglio di tende e tendine  |
| 47.53.12     | Commercio al dettaglio di tappeti  |
| 47.53.20     | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)   |
| 47.54.00     | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati   |
| 47.59.10     | Commercio al dettaglio di mobili per la casa   |
| 47.59.20     | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  |
| 47.59.30     | Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione   |
| 47.59.40     | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico  |
| 47.59.50     | Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza   |
| 47.59.60     | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti  |
| 47.59.91     | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico  |
| 47.59.99     | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.  |



|          |  |
|----------|--|
| 47.61.00 | Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati  |
| 47.62.10 | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  |
| 47.62.20 | Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio   |
| 47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati   |
| 47.64.10 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero   |
| 47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori  |
| 47.65.00 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)   |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  |
| 47.71.20 | Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati   |
| 47.71.30 | Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie   |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle   |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  |
| 47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori  |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio   |
| 47.75.10 | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  |
| 47.75.20 | Erboristerie   |
| 47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante   |
| 47.76.20 | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria  |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio   |
| 47.78.20 | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)  |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi   |
| 47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere   |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)                     |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti   |
| 47.78.40 | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento   |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  |
| 47.78.60 | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini   |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo   |
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)                  |
| 47.78.93 | Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali  |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)  |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari <b>D.C.A.</b>  |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato   |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  |
| 47.79.40 | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)   |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento   |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie  |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio                                    |
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura  |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso                                   |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti <b>D.C.A.</b>   |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)                  |
| 47.99.20 | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  |

### Condizioni richieste

Per usufruire del contributo è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;
- riduzione del fatturato (ricavi) 2021 non inferiore al 30% del fatturato (ricavi) 2019.



### Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando la percentuale, desumibile dalla seguente tabella, alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

| Ricavi 2019                                  | Percentuale applicabile |
|--|-------------------------|
| non superiori a € 400.000                    | 60%                     |
| superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000   | 50%                     |
| superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000 | 40%                     |

Si evidenzia che:

- qualora le risorse stanziare (€ 200 milioni) risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati.
- il MISE deve individuare le modalità e i termini di presentazione della domanda.

### ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

#### ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE / GESTIONE PISCINE

E' prevista per il 2022 un'agevolazione a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

|          |   |
|----------|---|
| 96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie                                     |
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione                                       |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole                 |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie   |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti                                       |
| 56.10.42 | Ristorazione ambulante  |
| 56.10.50 | Ristorazione su treni e navi  |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting   |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina                                |
| 93.11.20 | Gestione di piscine   |

Per usufruirne il soggetto interessato deve aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

#### CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE SETTORE TESSILE, CALZATURIERO E PELLETERIA

Il credito d'imposta c.d. "bonus tessile e moda" (DL n. 34/2020), riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti, attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (individuati ai seguenti codici Ateco: 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50;



32.99.20 ) è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate.

|          |   |
|----------|---|
| 47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa |
| 47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria                                 |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti   |
| 47.71.20 | Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati                                |
| 47.71.30 | Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie                        |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle                            |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte                           |
| 47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori   |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio                            |

#### **BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE**

E' disposta la proroga del "bonus canoni locazione", previsto dal DL n. 34/2020, con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese:

- appartenenti al settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, ecc);
- che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto allo stesso mese del 2019, di almeno il 50%.

L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all'Agenzia Entrate attestante il possesso dei requisiti e all'autorizzazione europea.

#### **BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE**

È riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022 il credito d'imposta introdotto dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
  - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.



## AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

### Contributo spese sanificazione

È incrementato, per il 2022, la dotazione del fondo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.

### Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI "INDUSTRIA 4.0"

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;



- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

#### LIMITAZIONI CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19

Il Legislatore è intervenuto al fine di limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione:

- per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui all'art. 121 DL n. 34/2020 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%);
- per la cessione (art. 122 DL n. 34/2020), anche parziale, del credito d'imposta derivante dalle seguenti agevolazioni:
  - "bonus negozi e botteghe" (art.65 DL n. 18/2020);
  - "bonus canoni di locazione" immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28, DL n. 34/2020);
  - "bonus adeguamento ambienti di lavoro" (art. 120 DL n. 34/2020);
  - "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" (art. 125, DL n. 34/2020).

#### Cessioni crediti "Bonus Edilizi"

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo "**sconto in fattura**", il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 tale credito ovvero procedere con la cessione dello stesso.  
Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta;
- la "**cessione del credito**", il cessionario può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto.

#### Cessione crediti "agevolazioni COVID-19"

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al credito derivante dal c.d. "bonus canoni di locazione", l'art. 28 del "Decreto Sostegni-ter" specifica che la cessione "*ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari*" è ammessa "*senza facoltà di successiva cessione*".



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

Pertanto il cessionario del credito ceduto può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e non può procedere alla cessione del credito ricevuto.

**Decorrenza delle nuove limitazioni**

E' prevista una disciplina di natura transitoria che individua come distinguo la data del **07/02/2022** ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data.

Con un comunicato stampa del 03/02/2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all'Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data."*

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e con successive informative provvederà a comunicare le disposizioni attuative.

STUDIO PARTES